

Regolamento della Consulta Giovanile di Monterosso Almo

ART.1

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

E' istituita presso il Comune di Monterosso Almo la Consulta Comunale Giovanile con il compito di promuovere il conseguimento delle finalità dichiarate dallo Statuto Comunale.

La Consulta Giovanile è un organismo tecnico - consultivo per l'affermazione e la difesa dei diritti dei giovani, nonché per rappresentare gli interessi e le aspirazioni dei giovani e favorirne il rapporto con l'Ente Comune.

La consulta si inserisce nelle finalità statutarie collaborando con gli organi competenti e concorrendo con essi alla realizzazione dei progetti di intervento mediante il coinvolgimento delle Associazioni e delle Organizzazioni in esse rappresentate.

La consulta promuove altresì ogni attività volta all'utilizzo del tempo libero giovanile in coerenza con i valori statutari.

ART. 2

ATTRIBUZIONI

Spettano alla Consulta i seguenti compiti e funzioni:

1. Formulare proposte - anche all'Amministrazione Comunale - di programmi, progetti, investimenti e quant'altro si ritenga utile in materia di politiche giovanili;
2. Esprimere parere non vincolante sugli argomenti che siano sottoposti dall'amministrazione comunale;
3. Svolgere indagini, studi e inchieste rivolti ad approfondire la conoscenza dei bisogni del mondo giovanile;
4. Promuovere iniziative a sostegno dei servizi di volontariato giovanile di concerto con il Comune;
5. Attuare qualsivoglia iniziativa finalizzata a promuovere la costituzione di nuove associazioni giovanili, all'interno del territorio di pertinenza del Comune;
6. Proporre iniziative pubbliche, convegni, dibattiti in materia di politiche giovanili, promozione di incontri pubblici volti all'ascolto di proposte, iniziative, istanze formulate da parte della cittadinanza;
7. La promozione di integrazione e inclusione sociale tra culture, generazioni e diverse abilità senza discriminazione alcuna;
8. La redazione e la proposizione di apposite norme regolamentari per garantire l'uso di spazi allo associazionismo giovanile.

L'amministrazione, su specifica richiesta della Consulta Giovanile, in sede di redazione del bilancio di previsione, prevede per il triennio un budget da destinare alla promozione di iniziative ed attività inerenti le politiche giovanili.

ART. 3

COMPOSIZIONE

La Consulta è formata dai seguenti componenti che ne fanno richiesta:

- a) da uno a tre rappresentanti di ciascuna associazione attiva nel territorio di pertinenza del Comune;
- b) da uno a tre rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni giovanili espressione di gruppi e movimenti politici presenti nel territorio comunale;
- c) da uno a quattro rappresentanti degli studenti di ciascuno degli Istituti pubblici d'istruzione secondaria di 2° grado e dei Centri di Formazione Professionale;
- d) da giovani non appartenenti a quanto sopra indicato.

ART. 4

AMMISSIONE DEI MEMBRI

Le realtà giovanili e i giovani che intendono far parte della Consulta potranno presentare, nei termini che saranno stabiliti da apposito bando, formale richiesta di partecipazione all'Area servizi culturali e sociali, secondo le seguenti modalità:

- a) per le associazioni: richiesta di partecipazione, completa di tutti i dati dell'ente e a firma del legale rappresentante, corredata dallo Statuto indicando i nomi dei rappresentanti;
- b) per le organizzazioni giovanili espressioni di gruppi e movimenti politici: richiesta a firma del legale rappresentante dell'organizzazione indicando il nome del rappresentante;
- c) per i rappresentanti degli studenti degli enti di cui all'art. 3 punto c) : comunicazione a firma del dirigente scolastico o di un soggetto da esso delegato;
- d) per i giovani che partecipano individualmente presentazione della richiesta con allegata copia del documento di identità.

Successivamente alla istituzione della Consulta la richiesta di nuove iscrizioni andranno indirizzate sempre all'Area servizi culturali e sociali e alla presidenza della Consulta, che inserirà la richiesta nell'ordine del giorno della successiva assemblea per l'ammissione.

I componenti della Consulta devono avere, al momento del loro insediamento, tra i 16 e i 35 anni di età.

ART. 5

PERDITA DELLA QUALITA' DI COMPONENTE, RIMOZIONE DALL'INCARICO, DIMISSIONI

Ogni componente può rinunciare in un qualsiasi momento alla sua adesione comunicando tempestivamente all'Assemblea la decisione presa. L'adesione alla Consulta Giovanile Comunale ha termine al compimento del trentacinquesimo anno d'età. In caso di dimissioni o decadenza da cariche elettive della Consulta Giovanile Comunale, si procederà alla nomina di un membro facente parte del Gruppo/Associazione/Scuola del membro decaduto o dimesso.

Nessun componente può essere estraniato o rimosso se non per fatti, atti o comportamenti gravi, che contravvengano ai doveri stabiliti dal presente statuto o vadano a ledere lo spirito di partecipazione.

ART. 6

DURATA E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

La Consulta dura in carica tre anni dalla prima seduta successiva alla nomina dei membri, e i componenti possono essere riconfermati per il triennio successivo ove permangono i requisiti richiesti. La Consulta viene riunita almeno con frequenza bimestrale e tutte le volte lo ritenga il Presidente o lo richieda un terzo dei componenti con richiesta scritta indicante gli argomenti da trattare.

Ciascun membro, a seguito della notifica di convocazione dell'assemblea, ha diritto ad essere sostituito mediante delega motivata da trasmettere agli uffici competenti fino all'inizio dell'assemblea. Ciascun delegato può rappresentare al massimo un delegante.

Il componente che non partecipa per quattro volte consecutive, senza giustificato motivo (da presentare presso l'ufficio competente), alle sedute dell'Assemblea o non viene sostituito da un delegato sarà escluso dalla Consulta Comunale Giovanile previo preavviso da parte del Presidente.

ART. 7

ORGANI

Sono organi della Consulta:

1. L'Assemblea: vi partecipano tutti i soggetti previsti all'art. 3; svolge le funzioni e approva le proposte di cui all'art. 2;
2. Il Presidente: viene eletto tra i membri dell'Assemblea nella prima assemblea utile a maggioranza assoluta dei presenti, con voto nominale e segreto, in prima votazione. In caso di mancata elezione, in seconda votazione risulterà eletto colui che riceverà il maggior numero di preferenze. In caso di parità tra due candidati risulta eletto Presidente il membro più giovane. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato per il triennio successivo, ove mantenga i requisiti richiesti. I suoi compiti sono rappresentare e presiedere la consulta, convocare la consulta, definirne l'ordine del giorno e coordinare i gruppi di lavoro qualora istituiti;
3. Il Vicepresidente: viene eletto nelle stesse modalità del Presidente ed assume i medesimi compiti nei casi di sua assenza o impedimento;
4. Il dipendente comunale incaricato delle funzioni di segreteria tecnica.

ART. 8

FUNZIONI DEL SINDACO E PRIME SEDUTE

Il Sindaco o l'assessore delegato insedia la Consulta Comunale Giovanile in prima seduta, e presiederà le sedute successive fino a quando non vengono eletti il Presidente e il Vicepresidente.
Il Sindaco o l'assessore delegato ha il diritto di partecipare alle riunioni della Consulta senza diritto di voto.

ART. 9 CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, anche tramite delega, la metà più uno dei componenti aventi diritto in prima convocazione e un terzo dei componenti aventi diritto in seconda convocazione, ad eccezione della proposta di deliberazione relativa alle modifiche del Regolamento. Per tali deliberazioni è richiesta la presenza dei 2/3 dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione, trasmesso dal Presidente, con l'ordine del giorno, deve pervenire mediante notifica ai componenti con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione della Consulta.

Il Presidente, in casi di urgenza e necessità oggettivamente incompatibili con l'avviso di convocazione ordinario di almeno 5 giorni antecedenti alla data di convocazione, può convocare l'assemblea fino a 2 giorni antecedenti alla data di convocazione.

I componenti possono far pervenire proposte di discussione presso la segreteria della Consulta.

Le sedute della Consulta sono pubbliche.

Le deliberazioni ordinarie dell'Assemblea sono approvate a maggioranza semplice dei presenti. Le deliberazioni straordinarie di cui al presente articolo sono approvate a maggioranza qualificata dei 2/3 dell'Assemblea.

Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva.

In caso di impedimento temporaneo sia del Presidente che, in subordine, del Vicepresidente, le relative funzioni sono esercitate dal membro più anziano della Consulta Giovanile. In caso di impedimento permanente del Presidente della Consulta Giovanile nonché del Vicepresidente, il membro più anziano della Consulta Giovanile è tenuto a convocare l'Assemblea per indire nuove elezioni entro 15 giorni, salvo che manchino meno di tre mesi alla scadenza della carica della Consulta.

ART. 10 SEDE

La sede della Consulta Comunale Giovanile è il Centro Giovanile.

ART. 11 COMPENSI

Nessun compenso spetta ai membri della consulta e delle Commissioni.

Art. 12 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, e sarà immediatamente applicabile in seguito alla successiva pubblicazione all'albo pretorio per quindici (15) giorni. Sarà quindi possibile, nella prima seduta utile, procedere alle elezioni degli organi secondo la nuova conformazione indicata dal presente regolamento.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto Comunale, al Regolamento del Consiglio Comunale e alle norme vigenti in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto